

STATUTO

**LA CASA DI MIRYAM
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
ASPREA 7

Numero REA: RC - 150169

Codice fiscale: 02136570807

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A all'atto n. 938 di raccolta

STATUTO

della società **"LA CASA DI MIRYAM Società Cooperativa Sociale a r.l."**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita, con sede nel Comune di Reggio Calabria, una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata **"LA CASA DI MIRYAM Società Cooperativa Sociale a r.l."**.

L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune. In caso di cambiamento dell'indirizzo della sede sociale, l'organo amministrativo deve darne prontamente comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art. 2512 c.c. ed all'uopo:

- svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i

soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'organo amministrativo documenta tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio a norma di legge.

Articolo 3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - La Cooperativa si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana, si costituisce sui principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso:

a) la gestione di servizi socio - educativi, socio - assistenziali, socio - riabilitativi e socio - sanitari;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, come meglio identificate in seguito.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali, socio-riabilitativi e socio-sanitari è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di

ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le possibili migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, ovvero avvalendosi delle prestazioni lavorative e professionali di terzi non soci.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore ma non distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà aderire, con apposita delibera degli organi competenti, ad una o più centrali Cooperativistiche riconosciute ai fini delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 1577 del 14 dicembre 1947, del D. Lgs. n. 220/2002 e dell'art. 7 della Legge n. 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. del Ministero delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Articolo 5 - La cooperativa opera senza finalità lucrative e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana secondo quanto previsto dall'art. 1, lettere a) e b), della Legge 381/1991.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, diretto e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere, tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo sociale, indicate come di seguito:

A) per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1 comma 1, lettera a) della legge 381/91:

1. offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, persone con dipendenza patologica, adulti, giovani, minori, siano essi autosufficienti o meno, soli o

inseriti in gruppo famigliari o strutture residenziali

o semi-residenziali; la cooperativa, a titolo esemplificativo, potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti ecclesiastici e religiosi, strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonchè gestire strutture residenziali o semi-residenziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

2. gestire direttamente servizi di assistenza integrata socio-sanitaria, di ospedalizzazione domiciliare, di dimissioni protette ed attività residenziali e domiciliari per anziani, minori e portatori di handicap autonomamente o in convenzione con enti pubblici in applicazione della legislazione vigente;

3. progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenza educativa domiciliare o scolastica, sostegno scolastico;

4. progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;

5. progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità famigliari, strutture abitative, case-famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socio-educativi, centri socioculturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, persone con problemi di dipendenze patologiche, in strutture sia proprie che di terzi;

6. progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio-educativo, socio-assistenziale, sociosanitario;

7. progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi di formazione, scuole per operatori;

	8. attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; 9. servizio di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 10. progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno ed interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere; 11. progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia quali ad esempio: asili nido, nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali; 12. gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati; 13. progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di mutuo aiuto; 14. progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli e campeggi per minori, giovani, persone con disabilità ed anziani; 15. produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale; 16. realizzare e gestire domini e portali Internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale; 17. progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola); 18. promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in	

genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità, persone con dipendenze patologiche e anziani;

19. collaborare con le amministrazioni locali e/o con i consorzi costituiti fra le stesse per migliorare l'assistenza ai cittadini;

20. progettare, promuovere e gestire centri socio-occupazionali, botteghe culturali e artigianali;

21. progettare, promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale;

22. progettare, promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio;

23. progettare, promuovere e gestire centri visite di aree naturali e protette, musei, centri di educazione ambientale;

24. progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione;

25. attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

26. servizi di natura strumentale alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

27. gestire ed amministrare beni confiscati ad associazioni mafiose.

B) per quanto riguarda le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 381/91, la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in questo ambito, quali:

1. la promozione dell'inserimento nel mondo del lavoro delle "persone svantaggiate", definite tali ai sensi della legislazione vigente;

2. servizi di pulizia, generale e/o speciale, di beni immobili, per esempio fabbricati civili e industriali, uffici, appartamenti e locali in genere, impianti, cortili, parchi, giardini; servizi di disinfezione, disinfestazione, sanificazioni, derattizzazione, deblattizzazione di beni immobili e di beni mobili; attività di spurgo in genere;

3. giardinaggio e manutenzione del verde in generale, ivi compresa la manutenzione e sistemazione di parchi, giardini ed aree a verde;

4. raccolta, trasporto e smaltimento o

8 di 26

energia elettrica, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, impianti di depurazione e condotte in genere; di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere; di impianti telefonici e di telesegnalazione; realizzazione di reti telematiche e di trasmissione dati;

14. attività di progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi quelli geotermici e a pannelli solari; di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; per la protezione antincendio;

15. progettazione, realizzazione, implementazione, sviluppo, gestione e manutenzione di reti e servizi di ogni servizio di telecomunicazione in ambito fisso e/o mobile, anche mediante l'utilizzo di radiofrequenze, purchè sia consentito dalla normativa di volta in volta vigente;

16. attività di falegnameria, metalmeccanica, muratore e lavorazione del ferro e dell'alluminio;

17. servizi di trasloco e sgombero locali gestione di servizi di movimentazione merci, facchinaggio, il tutto con mezzi meccanici e/o manuali;

18. attività di trasporto e spedizione in genere ed in particolare di autotrasporto di cose, per conto proprio e di terzi, anche a domicilio nonchè attività trasporto privato di persone effettuato con qualsiasi mezzo ed in tutte le forme nelle quali tali servizi possono articolarsi;

19. organizzazione e gestione di impianti e magazzini nell'ambito della logistica aziendale per l'ottimizzazione del processo produttivo nelle sue diverse fasi di approvvigionamento, gestione delle scorte;

20. servizi di ritiro e consegna di corrispondenza, fattorinaggio, gestione servizi postali, vuotatura e trasporto di cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie ai depositi ferroviari o agli uffici postali periferici;

21. elaborazione dati e pratiche amministrative;

22. gestione servizi di guardiania, custodia, portineria, bidellaggio, vigilanza e lavori in genere presso locali scolastici, uffici pubblici e privati e comunità in genere;

23. gestione di pubblici esercizi commerciali e punti di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti; servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;

	24. gestione di servizi di segnaletica stradale orizzontale e verticale e manutenzione in genere; 25. gestione di lettura contatori gas, acqua, elettricità; 26. gestione attività di ormeggio e prestazione di servizi di manutenzione per nautica da riporto; 27. attività di produzione, pubblicazione, stampa e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, volantinaggio, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, servizi di imbustamento, rilegatura. Per la realizzazione delle attività ed il conseguimento dei suoi scopi, la cooperativa può partecipare a gare d'appalto, bandi pubblici, avvisi e stipulare appositi contratti e/o convenzioni con Enti Pubblici Territoriali e con qualsiasi altra Istituzione ed Organismo nazionale, europeo ed extraeuropeo. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria (con espressa esclusione di qualsiasi attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico) finalizzate al perseguimento degli scopi sociali o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, ed a tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese e similari e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. I servizi e le attività in precedenza indicate di cui alle lettere a) e b) sono svolti in forma correlata, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo A e B. Inoltre, l'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

SOCI

Articolo 6 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

- **Soci lavoratori svantaggiati** (solo con riferimento alle attività previste per le cooperative sociali di cui alla citata lettera b) dell'art. 1, L. 381/1991): sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 di tale legge.

Questi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica

amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- **Soci volontari:** coloro i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

- **Categoria speciale di soci cooperatori:**

La cooperativa può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui al citato interesse sub a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui al citato interesse sub b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di

inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali possono essere erogati ristorni anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, al termine del periodo di formazione professionale o inserimento nell'azienda, il socio appartenente alla categoria speciale, non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi sopra previsti, è ammesso a godere dei

diritti che spettano ai soci di cui al presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci cooperatori; essa terrà conto, ai fini della situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci e di ogni opportuna circostanza.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Articolo 7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, domanda scritta, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà contenere:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale e residenza;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od in contrasto con quella della Cooperativa;
- l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'ammissione, e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda; per l'ammissione è necessario il voto

favorevole della maggioranza del Consiglio. Nella delibera di ammissione vengono altresì stabilite le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel Libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione illustra, nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo - 8 - Il socio, all'atto dell'ammissione alla società, deve:

- a) sottoscrivere e versare la partecipazione sociale;
- b) versare il sopraprezzo di cui all'art. 2528 C.C., nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;
- c) mettere a disposizione la sua capacità professionale ed il suo lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta. Il socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottati dagli Organi sociali.

La quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo. Se richiesta, deve essere versata all'atto dell'accoglimento della domanda, una tassa di ammissione nella misura stabilita dallo stesso organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La qualità di socio si perde per esclusione dalla società, per morte e per recesso.

ESCLUSIONE

Articolo 9 - L'esclusione del socio sarà adottata dall'Assemblea, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., per uno dei seguenti motivi:

- se non esegue in tutto od in parte il pagamento delle quote e/o dell'eventuale sopraprezzo;
- se persiste nell'inosservanza dei suoi doveri verso la Società;

- se è ritenuto colpevole di comportamenti in contrasto con gli scopi della società.

L'esclusione diviene esecutiva decorsi sessanta giorni dalla sua deliberazione, salvo che il socio escluso non proponga opposizione avanti il Tribunale a norma dell'articolo 2533 c.c.

MORTE DEL SOCIO

Articolo 10 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno solo diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2535 c.c..

RECESSO

Articolo 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il recesso del socio non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata ed esaminata dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla ricezione.

Avverso il rigetto della dichiarazione di recesso è consentito al socio di proporre, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, opposizione innanzi al Tribunale, a norma dell'articolo 2532 c.c..

Articolo 12 - La liquidazione della quota per le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione avverrà a norma dell'art. 2535 c.c.

In nessun caso spetta al socio, o ai suoi eredi o legatari, alcun diritto sui beni mobili ed immobili della società.

I soci receduti, esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote sociali da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa, fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio defunto decadono dal diritto al rimborso delle quote di partecipazione versate e degli altri diritti loro spettanti ove la relativa richiesta non sia stata prodotta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote di partecipazione per le

quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o la cessione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio receduto, il socio escluso e gli eredi del socio defunto sono responsabili verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote di partecipazione.

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote di partecipazioni del medesimo.

RISTORNI

Articolo 13 - L'Assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521 ult.co. c.c.. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

Articolo 14 - Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute con effetto verso la società, nemmeno ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, secondo la procedura stabilita dall'art. 2530 c.c..

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione deve essere comunicato al socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione; decorso tale termine il socio è libero di cedere la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Contro il diniego, che deve essere motivato, il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 15 - Tutti i soci hanno pari diritti di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali; nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci parità di trattamento.

Articolo 16 - Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2518 c.c..

Articolo 17 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quote del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie, costituite su deliberazione dell'Assemblea;

d) dall'eventuale sovrapprezzo;

e) da ogni altro cespite patrimoniale, contributo, valore che pervenga a qualsiasi titolo alla Cooperativa.

La riserva legale e le eventuali riserve straordinarie o fondi speciali, sono indivisibili e, pertanto, non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

Articolo 18 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio di esercizio deve essere presentato, dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale, nella misura del 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, qualunque sia l'ammontare della riserva legale stessa, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 1 c.c.;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2545

quater comma 2 c.c.;

c) a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 13.

La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è rimessa alle deliberazioni dell'Assemblea. L'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto alla Cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 19 - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

ASSEMBLEE

Articolo 20 - L'assemblea sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione qualora la prima convocazione andasse deserta, che dovrà svolgersi entro trenta giorni e non potrà, comunque, avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli

amministratori e, ove esista, l'organo di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, oppure, in mancanza, dal Vice Presidente o, infine, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno. L'assemblea potrà scegliere fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 4, c.c., il presidente dell'assemblea: verifica la regolarità della costituzione ed in particolare se sono stati rispettati le modalità ed i termini per la convocazione, se tutti gli aventi diritto sono stati avvisati, se sono raggiunti i quorum costitutivi; accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verificando l'esistenza e la regolarità delle deleghe; regola lo svolgimento dell'assemblea; accerta i risultati delle votazioni; cura che degli esiti di tali accertamenti sia dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle decisioni dei soci.

Ai sensi dell'art. 2480 c.c., il verbale delle assemblee che deliberano modificazioni dello statuto deve essere redatto da notaio.

Articolo 22 - Ai sensi dell'art. 2538 comma 1 c.c., hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ai sensi dell'art. 2538 comma 2 c.c., ogni socio cooperatore ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, salvo l'estensione a favore delle

particolari categorie di persone previste dall'articolo

2539 comma 2 c.c.. Il rappresentante può farsi sostituire in assemblea solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci, revisori e dipendenti della società. La stessa persona non può rappresentare più di tre soci in assemblea. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 23 - L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci presenti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a cinque membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 2542 comma 3 c.c., la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di amministrazione provvederà alla nomina del Presidente tra i consiglieri. Lo stesso consiglio può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso, nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti

le materie indicate dall'art. 2475 quinto comma c.c.

nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 25 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, tutte le volte che lo giudichi necessario od opportuno. Dovrà essere convocato dal presidente, o in caso di rifiuto, assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, o dall'organo di controllo, se nominato.

L'avviso di convocazione è spedito ai consiglieri, all'organo di controllo, se nominato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma. L'avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza, l'avviso dovrà essere spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore abbreviazione di tali termini. In ogni caso, la convocazione deve essere fatta con un congruo anticipo, tale da consentire ai consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio si riunisce, presso la sede della società o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione europea, qualora a giudizio del presidente particolari esigenze lo richiedano.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e

d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Verificatisi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione stessa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza, sono presiedute dal consigliere più anziano di età. Chi presiede il consiglio coordina e dirige i lavori e redige il verbale della riunione, salvo che sia nominato un segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Alle delibere invalide si applica il quarto comma dell'art. 2388 c.c..

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario, se nominato.

Articolo 26 - La gestione e l'amministrazione della società spetta al Consiglio di amministrazione che potrà compiere, con i poteri più ampi, tutti gli atti e le operazioni, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare direttori, vicedirettori, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso.

Articolo 27 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

	Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio. Articolo 28 - Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea e determinato conformemente a quanto previsto dall'art. 2389 c.c.; deve essere altresì determinata dall'assemblea la misura del rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione e approvata con decisione dei soci. I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE Articolo 29 - Sindaco unico o collegio sindacale. - Laddove ricorrano le circostanze previste dalla legge, o i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un sindaco, oppure un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, regolato dagli articoli 2397 e ss. c.c. e dalle altre norme in materia. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso, si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo. Articolo 30. Revisione legale dei conti. - Anche quando non è obbligatoria la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale ai sensi di legge, la società potrà nominare, determinandone le competenze ed i poteri, un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti. In ogni caso, l'assemblea dei soci potrà determinare se affidare la revisione legale dei conti della società al sindaco unico o al collegio sindacale oppure in alternativa al revisore o alla società di revisione. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Articolo 31 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, anche tra i non soci, determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i compensi e stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, a norma di legge.	

Articolo 32 - L'intero patrimonio sociale,

dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, in caso di scioglimento della Società, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DEVOLUZIONE AD ARBITRI

Articolo 33 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio di Calabria, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale ove la società ha sede legale.

Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure, e secondo le norme di legge.

La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori e quelle promosse nei loro confronti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34 - Ai sensi dell'art. 2521 comma 5 c.c., i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Articolo 35 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile relative alle società a responsabilità limitata ed alle altre disposizioni vigenti in materia di società cooperative.

F.to: Pitrolo Gentile Giovanni

F.to: Rossella Smorto Notaio

26 di 26